

circolare n° 7/2016

05/07/2016

Oggetto: Congedo di maternità in caso di parto prematuro

Il decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.80 ha introdotto importanti modifiche in tema di periodo di congedo “post partum” nei casi di parto “fortemente” prematuro.

L’INPS con la circolare n. 69 del 28 aprile 2016 ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione delle novità citate in premessa.

I parti “fortemente” prematuri sono quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto, ossia prima dell’inizio del congedo ordinario.

Con la vecchia norma, in questi casi, la durata del congedo sarebbe stata pari a tre mesi dopo il parto ai quali andava aggiunto il periodo non goduto prima del parto, nel limite di due mesi, per una durata totale complessiva non superiore a cinque mesi ed un giorno.

In base all’attuale disciplina , il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto (da fruirsi per intero in coda al periodo di congedo post partum) , risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo precedentemente previsto.

La riforma non comporta variazioni nei casi in cui il parto prematuro avvenga all’interno dei 2 mesi precedenti la data presunta, ossia quando il congedo obbligatorio ante partum è già iniziato: al congedo di 3 mesi successivo al parto andranno aggiunti, come in precedenza, i giorni di congedo “ante partum” non goduti per effetto della nascita anticipata rispetto alla data presunta.

Restiamo a disposizione e salutiamo cordialmente.

Per una lettura della Circolare INPS n. 69 del 28/04/2016 di cui trattasi si rimanda al testo dello stessa pubblicata sul sito www.studiodelorenzis.it.